

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**



MISURA 16 - COOPERAZIONE

SOTTOMISURA 16.9

Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

Bando Attuativo Agricoltura sociale

Premessa

La sottomisura 16.9 *“Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”*, è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C)2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27/11/2017, C(2018) 615 final del 30/01/2018, C(2018) final 8342 del 03/12/2018 (versione 5.0) e C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che ne approva la versione 7.0.

Il presente bando, dematerializzato, la cui attuazione avverrà in formato esclusivamente digitale, disciplina gli aspetti specifici dell’operazione e, per quanto non previsto, si rimanda alle discipline unicamente gli aspetti specifici della sottomisura 16.9; pertanto, per quanto non previsto, si rimanda alle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020”* emanate dall’Autorità di Gestione, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., consultabili nei siti internet <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/> e <http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato>.

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul funzionamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/7, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014.
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Raccomandazione della Commissione 2003/261 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C)2015 n. 8403 del 24/11/2015, e successivamente modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27/11/2017, C(2018) 615 final del 30/01/2018, C(2018) final 8342 del 03/12/2018 (versione 5.0) e C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che ne approva la versione 7.0;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel

Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Decreto n. 7139 del 01/04/2015 del MiPAAF - Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.;
- L. 18 agosto 2015 n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
- Decreto Ministeriale n. 12550 del 21 Dicembre 2018, recante la "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale".

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per la sottomisura 16.9 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari ad € 5.000.000,00 di spesa pubblica, di cui € 3.025.000,00 di quota FEASR.

3. Obiettivi

La sottomisura 16.9 promuove progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale tra agricoltori, enti pubblici, enti gestori del territorio ed altri soggetti privati finalizzati a sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali, nonché a garantire una maggiore interazione tra i settori agricolo e forestale e il settore dell'istruzione e del terziario. Appare sempre attuale, infatti, la necessità di sostenere nelle zone rurali la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, per favorire la crescita socio-economica dei territori, contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro.

Scopo della sottomisura è, quindi, quello di far cooperare anche più operatori agricoli fra loro, oltre che con altri soggetti del territorio, per ideare attività multifunzionali innovative finalizzate alla valorizzazione del mondo rurale e delle sue tradizioni, dell'attività agricola locale, della salvaguardia dell'ambiente rurale e dei suoi ecosistemi, garantendo altresì l'inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli o svantaggiati.

La sottomisura prevede la creazione di forme di cooperazione finalizzate a:

- valorizzare il capitale umano dei territori rurali, sostenendo e implementando reti rurali capaci di promuovere progetti innovativi con finalità sociali e ambientali;
- promuovere il mantenimento e lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura urbana e periurbana delle aree rurali (ad esempio, sostegno alla nascita, alla vitalità e alla salubrità degli orti urbani delle aree rurali, valorizzazione delle funzioni di contenimento dell'espansione urbanistica e di luoghi privilegiati per l'integrazione tra mondo urbano e rurale delle aziende agricole che insistono in aree periurbane, contrasto alla frammentazione dei fondi);
- sostenere l'agricoltura sociale e i servizi socio educativi ed assistenziali connessi, volti a sviluppare servizi rivolti alle comunità locali-riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'inclusione sociale di fasce deboli e categorie svantaggiate, lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi, lo svolgimento di attività educativo - assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale attraverso attività di "welfare rurale", con lo scopo di valorizzare l'aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole. I progetti di cooperazione dovranno garantire l'avviamento di servizi di utilità sociale, socio-sanitaria ed educativa dei soggetti deboli e/o svantaggiati, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale anche attraverso lo svolgimento di attività di terapia assistita (pet-therapy, orti cultural therapy, agro terapia, arte terapia, ippoterapia, ecc.), e/o di re-inserimento sociale e lavorativo da realizzarsi presso le aziende agricole.
- sostenere e sviluppare altri servizi essenziali per le popolazioni rurali, al fine di migliorare la vivibilità e la qualità della vita nelle zone rurali, favorendo la permanenza della popolazione delle stesse (ad esempio vendita diretta dei prodotti tipici e locali, attività di fruizione del territorio e delle risorse ambientali).

La sottomisura contribuisce direttamente alla Focus Area 6a *"favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione"*.

4. Beneficiari

I beneficiari sono gruppi di cooperazione (GC), poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professionisti, Comuni, ASP, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio pubblici e privati.

Al Gruppo di Cooperazione deve partecipare almeno un'impresa agricola che entro sei mesi dal decreto di concessione dovrà essere riconosciuta dalla Regione a operare in materia di Agricoltura Sociale, pena la revoca del contributo; tale riconoscimento e la conseguente iscrizione in specifico elenco, sarà regolamentato da apposito decreto interassessoriale, in corso di emanazione, così come previsto all'art. 41, comma 6 della L.R. 16/2017, riguardante la definizione delle modalità attuative della norma regionale sull'Agricoltura Sociale.

Per gruppo di cooperazione, di seguito "GC", si intende un raggruppamento tra operatori dei settori di cui sopra e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.

Per poli o reti, di nuova costituzione o già esistenti che intraprendono un nuovo progetto, come stabilito all'art. 35, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono intendersi:

- in caso di "poli", raggruppamenti di almeno due imprese indipendenti – start-up, piccole, medie e grandi imprese – concepito per stimolare l'attività economica promuovendo le interazioni, la condivisione di applicazioni pratiche e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti e alla diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo;

- in caso di “reti”, raggruppamenti di almeno due soggetti che possono intraprendere azioni di carattere più generale, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione dei risultati del progetto lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori.

I partenariati possono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno o devono impegnarsi a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente (ad esempio, associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete), dotate di personalità giuridica, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultino collocati in posizione utile.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti all’atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l’inammissibilità della stessa. In particolare, ciascuna forma di cooperazione deve:

- essere costituita da almeno tre soggetti, che svolgano attività previste nell’ambito della sottomisura 16.9 e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
- assicurare al suo interno la presenza di almeno un ‘impresa agricola, in forma singola o associata;
- in caso di partenariato non ancora costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, sottoscrivere un accordo di partenariato, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto, che definisca in modo puntuale:
 - la ripartizione di attività, competenze e responsabilità tra i partner;
 - eventuali penalità in caso di recesso anticipato rispetto alla conclusione del progetto;
 - l’intervento o il servizio da offrire alle comunità rurali;
 - gli impegni assunti, nel rispetto di cui al paragrafo 13 “Impegni e obblighi del beneficiario” del presente bando attuativo;

l’accordo deve essere predisposto sulla base del modello allegato; il costituendo partenariato deve essere rappresentato da un partner designato come “*capofila*”, al quale deve essere conferito mandato con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno e per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 13 del presente bando attuativo, ivi comprese quelle di interfaccia con l’Amministrazione regionale;

- qualora pertinente, copia degli atti con i quali i competenti organi di eventuali enti pubblici deliberano la partecipazione al progetto e eventuali oneri a carico;
- dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento interno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
- presentare un progetto di cooperazione finalizzato all’avvio di attività comuni nuove (non sono ammissibili attività comuni già in atto), della durata di 24 mesi;

Il progetto di cooperazione, anche sulla base di quanto riportato al successivo Paragrafo n.6 , dovrà essere compilato secondo il modello allegato al bando, e dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:

- relazione descrittiva contenete gli Indicatori di qualità, i Percorsi di inserimento e la Qualità del Terzo settore;
- lista dei soggetti partecipanti al partenariato con l'indicazione delle relative competenze, attività e responsabilità;
 - descrizione puntuale degli obiettivi progettuali;
 - illustrazione puntuale dell'intero processo di realizzazione e del modello di governance del partenariato che si intende utilizzare;
 - descrizione dei risultati che si intendono conseguire con le attività di cooperazione e del contributo che il progetto stesso offre alle priorità della politica di sviluppo rurale;
 - indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate da uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
 - descrizione delle modalità di disseminazione e divulgazione dei risultati del progetto;
 - cronoprogramma;
 - piano finanziario, articolato per annualità, attività e partner.

E' necessario costituire e aggiornare presso una struttura abilitata il fascicolo aziendale del partenariato; in caso di partenariato non ancora costituito, dovrà essere aperto, aggiornato e validato per ogni partner un fascicolo aziendale/anagrafico nel quale risulti documentata la propria consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la propria posizione anagrafica; il fascicolo deve essere redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Ogni soggetto privato può essere capofila di un solo partenariato, pena l'esclusione dei partenariati per i quali ricopre tale ruolo.

6. Il progetto

Valutata la carenza di figure professionali orientate verso la formazione e l'inclusione lavorativa delle Persone con disabilità intellettiva e dei disturbi dello spettro autistico nell'intero territorio regionale, si intende col presente bando attuativo sollecitare prioritariamente l'imprenditoria del settore sociale per l'abilitazione delle stesse Persone.

Tutto ciò nella considerazione delle specificità e delle risorse che il mondo agricolo offre per questo tipo di attività.

Tenuto conto delle caratteristiche evolutive e delle potenzialità delle suddette Persone Fragili, valutato il bisogno individuale di acquisire competenze esecutive, abilità lavorative e socio relazionali, si riconosce all'intero ambiente agricolo il valore preminente di sistema di opportunità e di risorse specifiche favorenti l'apprendimento necessario per i processi di autodeterminazione, acquisizione del ruolo sociale, del senso di responsabilità, attraverso la formazione ed il tutoraggio specializzato.

6.1 Indicatori di qualità

Indicatori di qualità del progetto sono:

- esperienze di inserimento lavorativo di persone con disabilità (presenza di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo, accordi con aziende per tirocini e alternanza scuola-lavoro, attività di apprendistato);

- numero di soggetti inseriti in ciascuna azienda agricola, anche sotto forma di impresa di tipo B in rete con terzo settore e azienda agricola, nonché con enti e istituzioni pubbliche o private;
- programmazione del controllo delle ricadute del progetto in termini occupazionali tra gli obiettivi del progetto (numero di inserimenti post progetto, presenza di incentivi per le aziende, monitoraggio e valutazione delle iniziative);
- lavoro di rete sul territorio (presenza di accordi, collaborazione interistituzionale su progetti specifici);
- realizzazione di attività professionalizzanti all'interno dell'azienda agricola (presenza di laboratori, programmazione di attività mirate);
- presenza di progetti individualizzati per le persone con disabilità inserite (monitoraggio e verifica degli apprendimenti, prese dati, lavoro su obiettivi);
- utilizzo di strumenti innovativi per la cura della realizzazione del progetto individuale (dispositivi formativi, tecniche specifiche per l'analisi del potenziale, metodologie specifiche di osservazione);
- presenza di operatori sociali e tutor specializzati nel terzo settore, secondo linee guida previste da Piano Unitario regionale per l'Autismo;
- formazione e informazione degli operatori agricoli (attestazioni di partecipazione ad eventi formativi attinenti alla materia dell'inclusione sociale);
- collaborazione con strutture di ricerca (consulenze, interventi specialistici, ricerca azione);
- coinvolgimento delle famiglie (consulenza, individuazione di percorsi associativi).

L'inserimento degli utenti con disabilità intellettiva e/o disturbi dello spettro autistico rende necessario prevedere:

- spazi destinati alla formazione per piccoli gruppi di utenti tutorati;
- l'organizzazione di laboratori occupazionali di preparazione teorico pratica alle attività lavorative e/o di supporto per le attività di trasformazione dei prodotti agricoli e/o della zootecnia in prodotti alimentari e/o di degustazione e vendita ove siano previsti l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'ampliamento della fruibilità e sicurezza dei locali;
- la facilitazione delle attività lavorative attraverso uso di comunicatori per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) strategie multimediali, uso di audiovisivi, cartellonistica ed ogni strategia visiva necessaria prioritariamente per le persone fragili affette da disabilità intellettive, sensoriali, disturbi dello spettro autistico.

6.2 Percorso di inserimento

E' importante far precedere all'inserimento lavorativo una PRIMA FASE formativa e di tutoraggio che deve prevedere:

- una fase preliminare di identificazione e definizione, il più possibile condivisa (tra tutor, azienda e lavoratore) della natura ed entità delle difficoltà rilevate, che possono essere legate a problematiche cliniche del lavoratore ma anche a cambiamenti o a disturbi nell'organizzazione del lavoro, alle caratteristiche ambientali; valutazione di attitudini ed interessi della Persona con disabilità, valutazione di punti di forza e di debolezza; valutazione del progetto individuale e comparazione con le condizioni iniziali adattive del singolo utente
- un periodo di formazione e di tutoraggio vero e proprio della persona con disabilità della durata di almeno sei mesi rinnovabili, sulla base di obiettivi di apprendimento specificati nel progetto individualizzato. Necessario esporre alle diverse aree lavorative la Persona con disabilità per valutare le possibili opportunità, potenzialità e le caratteristiche individuali di apprendimento, le attitudini e gli interessi prima di attivare la fase.

6.3 Qualità del terzo settore

Il terzo settore dovrà essere qualificato rispetto alla presenza di operatori specializzati che dovranno essere impegnati in attività di tutoraggio delle persone con disabilità intellettiva e o con Disturbi dello spettro autistico. Le figure professionali necessarie sono diversificate, a seconda dei destinatari del Progetto, per aspetti curriculari ed esperienziali che supportano l'aspetto qualitativo del servizio reso:

1- per il tutoraggio delle Persone con Disabilità intellettiva e disturbi dello Spettro Autistico sono necessari: educatori professionali, tecnici della riabilitazione logopedica e psichiatrica, psicologi, (laurea triennale e o magistrale), tutti con formazione teorico pratica secondo il modello cognitivo comportamentale previsto da linee guida nazionali e da piano unitario regionale per l'autismo, con esperienza specialistica di almeno due anni presso strutture dedicate pubbliche o private.

2-per il tutoraggio di persone con svantaggio sociale sono necessari: educatori professionali, psicologi con laurea triennale o magistrale, psicoterapeuti, con formazione cognitivo comportamentale e o sistemico relazionale ed esperienza nel settore di almeno due anni.

Tutti gli utenti dovranno essere inviati al terzo settore ed alla azienda agricola attraverso segnalazione dai servizi sanitari di competenza territoriali e o da agenzie e istituzioni pubbliche o private ovvero da altre agenzie presenti sul territorio, ma possono essere acquisiti esclusivamente se in possesso del Progetto individuale, ove sia ben specificato il profilo funzionale della persona, con la codifica del livello di supporti secondo DSM 5, i punti di debolezza e i punti di forza, le abilità già consolidate e gli obiettivi dell'inserimento rispetto a attitudini ed interessi della persona. Eventuali strumenti di facilitazione, numero di ore di tutoraggio, autonomie personali e sociali già acquisite, eventuali comportamenti problematici.

Azienda agricola e terzo settore potranno essere in associazione temporanea di scopo già al momento della partecipazione al bando (lettera di intenti).

Ogni Soggetto inserito dovrà possedere il progetto individualizzato rilasciato da struttura pubblica (servizio territoriale di competenza) con assessment del profilo funzionale.

Il terzo settore di intesa con l'azienda agricola svilupperà il principio della presa in carico e della cura per il benessere e la qualità di vita della persona con disabilità.

Dalla iniziale lettera di intenti presentata con la domanda di sostegno, il beneficiario prima della emissione del decreto di concessione, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà presentare apposita convenzione con enti e o istituzioni pubbliche o private.

7. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

Qualora la sottomisura dovesse essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione Europea diversi dal FEASR sullo stesso territorio, la complementarietà e la coerenza fra i Fondi, al fine di evitare ogni sovracompensazione, è assicurata dall'Accordo di Partenariato, che individua in modo puntuale gli obiettivi e i risultati attesi dalle politiche dei diversi Fondi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tematici enunciati nell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In ogni caso la sottomisura può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE, oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. Una spesa cofinanziata dal FEASR quindi non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del

Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione. Gli interventi proposti dovranno comunque essere coerenti con le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2014-2020, capitolo 14 “Informazioni sulla complementarietà”, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8. Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- studi di fattibilità volti ad analizzare l'impatto e la ricaduta nella zona interessata degli interventi previsti nel progetto di cooperazione;
- animazione della zona interessata (incontri, focus group, ecc.) finalizzata al coinvolgimento del maggior numero di soggetti aderenti al partenariato e alla condivisione delle conoscenze tra i soggetti di un determinato territorio volta alla definizione di azioni coordinate necessarie per rendere fattibile il progetto collettivo; nel caso di poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- predisposizione del progetto di cooperazione, volto ad attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, ad affrontare il tema della formazione e inclusione sociale e lavorativa di soggetti deboli e/o svantaggiati, mediante attività afferenti a pratiche agricole, alla valorizzazione del paesaggio e ad attività artistiche e/o culturali legate al mondo rurale;
- costituzione del partenariato e predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.); nel caso di poli e reti già esistenti, che intraprendono una nuova attività, saranno ammissibili esclusivamente gli interventi connessi all'attuazione del progetto di cooperazione proposto;
- prestazioni specialistiche di natura socio-sanitaria (psicologi, psicoterapeuti, TRP (Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica), educatori professionali e altri professionisti del settore funzionali alla realizzazione dell'attività progettata) e acquisizione di know-how specialistico (secondo linee guida regionali per i disturbi dello spettro autistico).
- attività di disseminazione e divulgazione dei risultati ottenuti.

9. Spese ammissibili

Con la presente sottomisura si finanziano esclusivamente i costi della cooperazione, coerenti con gli obiettivi e le finalità proprie della sottomisura, necessari e direttamente legati alla stessa.

I costi ammissibili nell'ambito della sottomisura 16.9 sono i seguenti:

- 1) costo per studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura del progetto, nel rispetto delle indicazioni fornite al paragrafo 8.3 “Spese generali” del presente bando attuativo;
- 2) costo dell'animazione della zona interessata volta a rendere fattibile il progetto di cooperazione: vi rientrano, ad esempio, le spese di missioni e trasferte direttamente legate all'attività di animazione, spese per l'organizzazione di focus group, seminari, workshop, gruppi di lavoro tematici, materiale informativo, video divulgativi, elaborati tipografici, siti web, ecc.;
- 3) nel caso di poli, costi connessi all'organizzazione di programmi di formazione, messa in rete dei componenti del partenariato e di reclutamento di nuovi membri;
- 4) spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali, e di predisposizione dei relativi atti (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);

- 5) spese per prestazioni specialistiche di natura socio-sanitaria (psicologi, psicoterapeuti, TRP, educatori professionali e altri professionisti del settore funzionali alla realizzazione dell'attività progettata) e acquisizione di know-how specialistico (secondo linee guida regionali per i disturbi dello spettro autistico).
- 6) servizi esterni e/o consulenze esterne qualificate per la realizzazione di specifiche attività previste (quali, ad esempio, consulenze nel settore per il recupero delle situazioni di disagio, dell'inclusione sociale, ecc.) ed eventuali licenze e software connessi alla realizzazione del progetto;
- 7) costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall'atto della cooperazione, quali, a titolo esemplificativo:
 - costi di funzionamento del partenariato (ad esempio, coordinamento del gruppo);
 - costi del personale dedicato all'attività progettuale (ad esempio, unità lavorative contrattualizzate);
 - missioni e trasferte del personale dedicato alle attività progettuali;
 - gestione e aggiornamento sito web;
- 8) costi strettamente necessari per le attività di disseminazione e divulgazione dei risultati ottenuti.

Per la procedura relativa alla selezione del soggetto al quale affidare l'incarico in caso di noleggio delle attrezzature finalizzate allo svolgimento di attività di animazione di cui al superiore punto 2), si rinvia alle disposizioni contenute nel paragrafo 8.3 Spese generali del presente bando attuativo.

Le spese generali sono ammissibili sino al limite massimo del 12% del costo totale del progetto ammesso.

9.1 Investimenti immateriali relativi agli interventi ammissibili

Con particolare riguardo agli investimenti immateriali (onorari di professionisti, la cui competenza professionale deve essere desumibile dal curriculum vitae; acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune, ecc.), è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore del servizio (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione del piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

Per valutare la congruità dei costi relativi ad incarichi professionali inerenti alle attività di animazione, informazione e formazione, si deve fare riferimento ai parametri indicati nelle Disposizioni Attuative specifiche della sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014/2020 o, in via residuale, ai parametri indicati nelle circolari n. 41/2003 del 05/12/2003 e n. 2/2009 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora non sia possibile riferirsi ai documenti sopra citati, è possibile fare riferimento alle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da altre Amministrazioni regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione Europea.

Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, quali dottori commercialisti, esperti contabili e professionisti dell'area tecnica, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, e s.m.i.. Con specifico riguardo alle professioni legali si applicherà quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 55 del 10/03/2014. L'affidamento degli incarichi professionali dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di saldo e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. La parcella relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Inoltre, la parcella dovrà fare esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20/07/2012 o al D.M. n. 55 del 10/03/2014, riportando la dicitura *“la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012”* oppure *“la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014”*.

Deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 07/09/2010, con particolare riferimento all'art. 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

9.2 Missioni e trasferte

Sono ammesse le spese sostenute per missioni e trasferte solo se strettamente necessarie ed esplicitamente motivate per lo svolgimento delle attività previste dalla sottomisura 16.9.

Le spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e devono rispettare comunque i limiti indicati nella Circolare n° 10 del 12/05/2010 dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro e nella Circolare n° 11 del 07/04/2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana.

9.3 Spese generali

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente collegate all'intervento finanziato e necessarie per la sua attuazione, effettivamente sostenute e certificate sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione all'intervento finanziato con la sottomisura. In ogni caso, saranno riconosciute solo le spese generali debitamente rendicontate ed eseguite con modalità di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità finanziaria.

Le spese generali non possono superare la soglia del 12% del costo totale del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento e comprendono:

- a) costi per la predisposizione del progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno; i costi relativi agli studi di fattibilità sono ammissibili nel limite massimo del 3% del totale dell'importo del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento;
- b) spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle e spese notarili per la costituzione del partenariato;
- c) spese per materiale di consumo, ossia per materiali che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per lo svolgimento dell'attività di cooperazione, comprendenti ad esempio i materiali

di cancelleria o altri necessari per le attività, sino al limite massimo del 2% dell'importo totale ammesso a finanziamento;

- d) spese amministrative, ivi comprese quelle per la tenuta di un conto corrente appositamente aperto e dedicato al progetto di cooperazione;
- e) canone di locazione della struttura, sino al limite massimo del 5% dell'importo totale ammesso a finanziamento;
- f) utenze (ad esempio, telefoniche, elettriche) necessarie per l'esercizio della cooperazione;
- g) costi per utilizzo di arredi e attrezzature, in particolare per noleggio e/o quota di ammortamento proporzionali alla durata del progetto, sino al limite massimo del 3% dell'importo totale ammesso a finanziamento e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 29/10/1974 e dal D.M. del 31/12/1988;
- h) spese per azioni di informazione e comunicazione, da realizzare in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

Per i noleggi delle attrezzature di cui al superiore punto g) e per l'acquisizione dei materiali di consumo di cui al superiore punto c), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del materiale o servizio, devono riportare almeno il prezzo di listino, l'eventuale prezzo scontato, la modalità di pagamento, i tempi di consegna e il periodo di validità del preventivo.

10. Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno:

- spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari;
- spese sostenute da un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere;
- spese sostenute e/o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- il rimborso dell'IRAP, in relazione al costo del personale;
- le spese di cui all'art. 45, comma 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali che derivano direttamente dalle attività progettuali, quali ad esempio quelli connessi alla ristrutturazione, all'ampliamento o all'adeguamento di fabbricati aziendali da destinare ad attività socio-assistenziali, all'acquisto di attrezzature o di altri materiali da destinare agli orti urbani e periurbani (ad esempio, acquisto di recinzioni, impianti irrigui); i costi diretti del progetto potranno essere coperti con le risorse finanziarie delle corrispondenti misure e/o sottomisure del PSR Sicilia 2014-2020, nel rispetto delle aliquote di finanziamento ivi previste, o con altri fondi dell'Unione Europea diversi dal FEASR.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.

11. Localizzazione

Nell'ambito della sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 2014/2020 sono finanziabili interventi di cooperazione realizzati nell'intero territorio regionale.

12. Criteri di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per ogni criterio di selezione vengono indicati la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. L'inserimento della domanda di sostegno nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro H - Criteri di selezione e autovalutazione del progetto) riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno.

13. Intensità di aiuto e massimali di spesa

Il sostegno di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.

L'intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa per progetto di durata biennale di euro 100.000,00 incluso IVA.

I regimi di aiuto saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

L'importo complessivo dell'aiuto pubblico concesso ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica" così come definita all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013: nel calcolo del plafond "*de minimis*" deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi a norma di altri Regolamenti (UE) "*de minimis*" n. 1408/2013 e n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 mila euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nell'ambito della sottomisura, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l'aiuto "*de minimis*" viene concesso e attribuito al singolo partner che

sostiene la spesa, e relativamente alle spese di carattere generale, verrà suddiviso in base al numero dei componenti del partenariato stesso. Per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis, secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione allegato al Bando.

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

14. Impegni e Criteri di selezione

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati, definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013. Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.

Il prospetto che segue, relativo ai criteri di selezione, approvati con procedura scritta dal CdS, riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro H - Criteri di selezione e autovalutazione del progetto) riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in posizione utile in graduatoria; pertanto, a seguito di eventuali varianti, lo stesso progetto, deve comunque rientrare all'interno della dotazione finanziaria prevista dal Bando.

Inoltre, in sede di presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere prodotta la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di **perizia asseverata** (non giurata) da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno.

SOTTOMISURA 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.				
Principi dei criteri di selezione e punteggio massimo associato	Criteri di selezione			Documentazione comprovante il possesso del requisito
	Descrizione criterio		Punteggi o massimo	
Rilevanza del partenariato in termini di numero di soggetti coinvolti (max 45 punti)	Numero e tipologia dei soggetti coinvolti	Presenza di almeno due aziende agricole	10	Dichiarazione d'intenti a sottoscrivere accordo di partenariato
		Partecipazione di cooperative sociali di tipo A e B	10	Dichiarazione d'intenti a sottoscrivere accordo di partenariato
		Partecipazione di Enti pubblici	5	Dichiarazione d'intenti a sottoscrivere accordo di partenariato
		Presenza di almeno un'azienda agricola partner del gruppo di cooperazione, che ha avuto ammessa una domanda di sostegno	20	Graduatoria definitiva e/o decreto di concessione

		a valere sul bando 2020 per l'operazione 6.4.a de minimis "Agricoltura Sociale", del PSR Sicilia 2014-2020		
Grado di coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica di diversificazione (max 55 punti)	Qualità del servizio offerto	Numero di Operatori in rapporto al numero di Utenti supportati: - un Operatore fino a 5 utenti (Utenti con funzionamento cognitivo lievemente deficitario o nella norma): 2 punti - un Operatore fino a 3 utenti (Utenti con disabilità intellettiva maggiore): 5 punti (fino ad un massimo di 20 punti)	20	Progetto (dichiarazione di impegno a contrattualizzare, in caso di ammissione a finanziamento, un numero adeguato di operatori)
		Qualificazione professionale certificata dei soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi di AS offerti: - tecnico della riabilitazione psichiatrica: 3 punti - tecnico della riabilitazione logopedica: 2 punti- educatore professionale: 5 punti - psicologo con laurea triennale o magistrale: 5 punti (fino ad un massimo di 15 punti)	15	Progetto (autocertificazione di iscrizione all'Albo professionale di competenza, con specifica indicazione del numero di iscrizione)
	Interventi di diversificazione delle attività agricole a beneficio degli Utenti realizzati in locali idonei: - attività di trasformazione dei prodotti della terra e del mare: punti 5 - attività culturali: punti 5 - degustazione dei prodotti locali: punti 5 (fino ad un massimo di 15 punti)	15	Progetto	
	Piano di comunicazione delle attività di AS proposte e della loro sostenibilità, del valore aggiunto sociale generato e dei cambiamenti sociali prodotti (ad esempio, seminari, brochure, sito web)	5	Progetto	

Saranno ammissibili i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 50. Al raggiungimento di tale punteggio minimo devono concorrere almeno tre criteri appartenenti ai due principi di selezione.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata alla documentazione cartacea la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica.

15. Impegni ed obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna, in caso di ammissibilità a finanziamento, pena la decadenza o la parziale esclusione dal beneficio concesso, a rispettare gli

impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali e quelli di seguito riportati:

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- in caso di presentazione di una variante, dovuta a circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della presentazione del progetto, mantenere le condizioni di ammissibilità e di attribuzione del punteggio che hanno consentito l'inclusione delle domanda di sostegno tra quelle finanziabili dalla sottomisura;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- conservare presso la sede del soggetto capofila/partenariato la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.) almeno fino a 5 anni dopo il pagamento del saldo;
- esibire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del partenariato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di animazione, oltre che della Regione Siciliana e della sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 2014-2020;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito della sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 2014-2020, intestato al legale rappresentante del partenariato, nel rispetto di quanto previsto in merito nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, e s.m.i.;
- costituirsi in una delle forme giuridiche previste al paragrafo 4 del presente bando attuativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risulti collocato in posizione utile;
- assicurare al suo interno la presenza di almeno un operatore agricolo per l'intera durata del progetto di cooperazione;
- avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione all'Amministrazione.

In caso di ammissibilità al sostegno, il legale rappresentante:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del partenariato;
- è il referente del progetto di cooperazione per quanto riguarda tutti i rapporti con l'Amministrazione, anche in nome e per conto degli altri partner;
- cura i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che è tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con l'Amministrazione;

- garantisce il coordinamento complessivo delle attività progettuali, assicurando che ciascun partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione, garantendo altresì l'interazione e il confronto continuo fra gli stessi partner per l'intera durata del progetto;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- è tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto di cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;
- è tenuto a garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- è tenuto eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Ogni soggetto può presentare in veste di capofila soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione del presente bando attuativo; può altresì partecipare ad altri progetti in qualità di partner.

16. Tempi e modalità di presentazione delle domande di sostegno

Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA, a partire

dal 01/08/2020 al 02/11/2020

Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita domanda con le modalità indicate nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.. In deroga alle predette disposizioni la domanda dovrà essere trasmessa solo via pec in formato digitale senza la presentazione del cartaceo.

La domanda di sostegno dovrà essere imputata informaticamente a: Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura- Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio. La stampa definitiva della domanda di aiuto debitamente firmata, rilasciata informaticamente dal SIAN, deve essere presentata, completa degli allegati, in copia digitale, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, via PEC, all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura. Dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 16.9 – “Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare” - Agricoltura Sociale - estremi del richiedente.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà di individuare univocamente l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, quelle non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Si precisa che prima della presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 503/1999, il legale rappresentante del partenariato deve costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata, un fascicolo aziendale del partenariato riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale. Qualora il partenariato non sia ancora costituito, dovrà essere presentato per ciascun partner il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica.

La domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020”, deve:

- fare riferimento ad un'unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale, ed essere completa della documentazione richiesta dal bando e dal presente bando attuativo, pena la non ricevibilità della domanda stessa; la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un progetto per il quale il legale rappresentante del partenariato, o il soggetto capofila in caso di partenariato non ancora costituito, non abbia già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda nell'ambito della sottomisura 16.9.

17. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno rilasciata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, da inviare con PEC, deve essere allegata la documentazione di seguito elencata, sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, dall'autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari, pena l'inammissibilità:

- documento di riconoscimento del legale rappresentante del partenariato, o del capofila;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- relazione descrittiva contenente gli Indicatori di qualità, i Percorsi di inserimento e la Qualità del Terzo settore;

- documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- progetto di cooperazione, redatto secondo il modello allegato al bando, che riporti almeno gli elementi indicati nel paragrafo 5 “Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità” del presente bando attuativo;
- ove pertinente, copia delle analisi sulla salubrità del terreno e dell'aria (orti urbani e/o periurbani);
- scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di **perizia asseverata** (non giurata) da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportate le attività previste dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Nella stessa perizia bisogna attestare che le attività progettuali sono conformi a quanto previsto dalla sottomisura 16.9, dal Bando attuativo, dai Regolamenti comunitari e dalle norme nazionali e regionali. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno;

- in caso di costituendo partenariato:
 - fascicolo anagrafico e/o aziendale, aggiornato e validato, di tutti i componenti del

- partenariato;
- accordo di partenariato, contenente un mandato con rappresentanza, con il quale i partner individuano e designano, tra loro, un soggetto capofila; il mandato deve avere i contenuti minimi indicati nel paragrafo 13 “Impegni e obblighi del beneficiario” del presente bando attuativo;
 - dichiarazione di impegno a costituirsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
 - bozza di regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse;
- in caso di partenariato già costituito:
- fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del partenariato;
 - atto costitutivo, statuto e regolamento interno dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell’aggregazione (coerentemente con quanto indicato nel paragrafo 13 “Impegni e obblighi del beneficiario” del presente bando attuativo);
 - dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le dichiarazioni di cui al paragrafo 13 “Impegni e obblighi del beneficiario” del presente bando attuativo.

La seguente documentazione deve essere presentata entro **20 giorni** dal ricevimento della comunicazione dell’avvio del procedimento istruttorio “tecnico-amministrativa” sulla domanda di sostegno da parte dell’Ispettorato dell’Agricoltura competente :

- **apposita relazione tecnica** con descrizione dell’azienda, con particolare riferimento a spazi e locali dove si prevede lo svolgimento delle prestazioni socio-assistenziali, con illustrazione delle attrezzature, degli strumenti e delle metodologie da utilizzare per la corretta gestione delle attività di agricoltura sociale proposte. Dichiarazione di impegni per la successiva stipula entro 8 mesi dal collaudo di una convenzione, con un soggetto pubblico (ASP, Comune, etc.), o accordo scritto con soggetto privato appositamente abilitato ad effettuare prestazioni di tipo socio-assistenziale;
- elaborato progettuale specifico relativamente a: abilitazione e riabilitazione delle persone con disabilità fisica, psichica, intellettiva e con disturbi dello spettro autistico attraverso attività a valenza terapeutica, quali ortoterapia, pet-terapy, ippoterapia, onoterapia; il progetto deve individuare:
 - le categorie e il numero di soggetti destinatari dei servizi;
 - l’utilizzazione dei servizi preposti;
 - gli eventuali spazi destinati alla formazione per piccoli gruppi di utenti tutorati;
 - l’eventuale organizzazione di laboratori occupazionali di preparazione teorico pratica alle attività lavorative e o di supporto per le attività di trasformazione dei prodotti agricoli e / o della zootecnia in prodotti alimentari e o di degustazione;
 - la facilitazione delle attività lavorative attraverso uso di comunicatori, strategie multimediali, uso di audiovisivi, cartellonistica ed ogni strategia visiva necessaria prioritariamente per le persone fragili affette da disabilità intellettive, sensoriali, disturbi dello spettro autistico.
- Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall’art.9 della Legge 24.3.2012 n.27;
- dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell’art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;

- dichiarazione che per opere oggetto della domanda di aiuto non sono state presentate altre domande;
- **patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;**

Si precisa che per l'attribuzione del punteggio e delle priorità, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione. L'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione della stessa comporterà la mancata attribuzione del punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione necessaria per l'assegnazione del punteggio richiesto, lo stesso non verrà convalidato.

18 Istruttoria delle domande di sostegno

Le attività amministrative relative all'istruttoria delle domande di sostegno (ricevibilità, ammissibilità, valutazione e concessione del sostegno) saranno eseguite secondo le indicazioni stabilite nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020.

Nei paragrafi seguenti si riportano gli aspetti principali.

19. Procedimento amministrativo

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'esame e la valutazione delle domande di sostegno e conseguentemente ridurre i tempi del procedimento amministrativo, si ritiene opportuno adottare le seguenti modalità istruttorie.

19.1 Ricevibilità, formulazione della graduatoria/elenco regionale

Dopo la scadenza del Bando Attuativo, con apposito provvedimento da parte dell'AdG verrà nominata un'unica Commissione Regionale che svolgerà una prima valutazione delle domande di sostegno pervenute.

In particolare la commissione valuterà i seguenti aspetti:

- la modalità e tempi di presentazione della domanda di sostegno;
- *la presenza della documentazione richiesta "essenziale" nella quale è descritta o identificata l'iniziativa progettuale;*
- la scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di perizia asseverata (non giurata) da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi ed eventuali priorità auto-attribuiti. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica dopo la presentazione della domanda di sostegno.

La domanda di sostegno e la documentazione richiesta devono essere firmate dal richiedente e dal Tecnico professionista ove pertinente.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati da parte della Commissione al Servizio responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura per la predisposizione della graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili, inserite in ordine decrescente sulla base del punteggio auto-attribuito, e dell'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non ricevibili con l'indicazione della motivazione di non ricevibilità. La predetta graduatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili e l'elenco regionale provvisorio delle istanze non ricevibili, saranno pubblicati con valore legale nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>.

La predetta pubblicazione assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio procedimento di esclusione per le domande di sostegno non ricevibili. Tutti gli interessati **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale PSR Sicilia 2014/2020 della graduatoria e dell'elenco provvisorio potranno richiedere al Servizio responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura, solo via PEC, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di non ricevibilità.

Le richieste di riesame verranno trasmesse alla Commissione Regionale per l'esame delle stesse i cui esiti saranno comunicati al Servizio responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura per la predisposizione e pubblicazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili con le indicazioni del punteggio/priorità attribuite, e dell'elenco regionale definitivo delle istanze non ricevibili con le motivazioni di non ricevibilità. L'inserimento nella predetta graduatoria definitiva delle domande ammissibili non comporta per i titolari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere all'eventuale concessione del sostegno dopo la verifica, da parte degli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio, delle condizioni o dei requisiti di ammissibilità e valutazione dei punteggi auto-dichiarati dal richiedente "istruttoria tecnico-amministrativa" e, comunque, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal Bando.

La predetta graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili e l'elenco regionale definitivo delle istanze non ricevibili saranno pubblicati con valore legale nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/> avverso ai quali è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

19.2 Istruttoria tecnico-amministrativa (ammissibilità e valutazione) e provvedimenti di concessione

Esclusivamente sulle domande di sostegno ammissibili e rientranti all'interno della dotazione finanziaria del Bando, sarà avviata la verifica delle condizioni o dei requisiti di ammissibilità e valutazione auto-dichiarati dal titolare ed asseverati dal Tecnico professionista.

In fase istruttoria, ove ritenuto necessario, possono essere effettuate visite in sito o sopralluoghi aziendali.

A chiusura della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, gli uffici comunicheranno al Servizio responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura gli esiti delle verifiche effettuate sulle domande di sostegno; tale esito può confermare o meno quanto già riportato nella graduatoria o elenco definitivo già pubblicati. In assenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità dell'iniziativa progettuale o in caso di non conferma dei punteggi o delle priorità auto-dichiarati dal richiedente, il Servizio responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura provvederà a modificare e/o integrare la graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili con indicazione dei punteggio/priorità attribuite e a predisporre l'elenco regionale definitivo delle istanze non ammissibili con le relative motivazioni. La predetta graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili (modificata e/o integrata) e l'elenco regionale definitivo delle istanze non ammissibili saranno pubblicati con valore legale nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/> avverso ai quali è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, entro il termine perentorio di **giorni 30** dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Si specifica che a seguito delle eventuali modifiche della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, l'istruttoria tecnico-amministrativa sulle domande di sostegno sarà comunque effettuata fino alla totale copertura delle risorse finanziarie previste dal Bando.

19.3 Provvedimenti di concessione dell'aiuto

Sulle domande di sostegno ammesse, collocate in graduatoria definitiva regionale e rientranti all'interno della dotazione finanziaria del Bando, gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio emetteranno il provvedimento di concessione del sostegno che verrà notificato al beneficiario, riportante in sintesi almeno i seguenti elementi:

- le attività progettuali ammesse ed i relativi importi di spesa ammissibili al sostegno/finanziamento;
- i tempi di realizzazione delle interventi/opere ed eventuali proroghe;
- i riferimenti e modalità per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, s.a.l. e saldo);
- gli impegni e le prescrizioni (generali e specifiche);
- i riferimenti per la presentazione della domande di variante;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni.

20. Tempi di esecuzione del progetto e proroga

Il progetto di esercizio della cooperazione deve avere una durata di 24 mesi; le attività progettuali devono essere avviate entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione. In considerazione della peculiarità del progetto, il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato perentoriamente al **31/08/2023**, salvo una eventuale proroga del termine ultimo per l'ammissibilità delle spese del PSR Sicilia 2014-2020. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca anche parziale del sostegno.

Per motivi eccezionali può essere concessa una sola proroga, fino ad un massimo di 6 mesi, su richiesta motivata sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato, presentata all'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, almeno un mese prima della scadenza del termine stabilito per la conclusione del progetto. Alla richiesta, adeguatamente motivata in merito alla necessità della proroga, deve essere allegata una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto.

21. Presentazione della domanda di variante

Il progetto originario può subire delle variazioni nel tempo, a condizione che le stesse non comportino modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni devono dipendere da esigenze obiettive, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto.

Viene considerata variante anche l'eventuale cambiamento della composizione del partenariato dipendente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del progetto, alla partecipazione al partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore (cfr. paragrafo 5.9.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020), o anche dalla sua sostituzione. In ogni caso, il partenariato deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione del partenariato.

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

- in caso di variante al progetto:
 - relazione con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
 - documentazione di cui al paragrafo 15.1 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
 - quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del partenariato;
- in caso di modifica di un partner:
 - richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
 - documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;

- dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

Le varianti, potranno essere presentate solo successivamente all'emissione dell'atto giuridicamente vincolante e dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, pena la revoca del finanziamento.

Per la gestione delle varianti si deve fare riferimento alle *“Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni”* approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 e s.m. e i.).

Le varianti, per essere autorizzate:

- dovranno assicurare il mantenimento dei requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità previste dalla Sottomisura in argomento (*punto 5* del presente Bando);
- non dovranno comportare modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito che potrebbe comportare la non ammissibilità a finanziamento. Pertanto, a seguito di eventuali varianti, lo stesso progetto, deve comunque rientrare all'interno della dotazione finanziaria prevista dal Bando;
- devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle attività progettuali, quali:
 - sopravvenute disposizioni normative;
 - cause impreviste e imprevedibili in fase di progettazione;
 - presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
 - modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze sopravvenute.

La richiesta di variante va presentata con le modalità previste dalle predette *“Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni”* approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 e s.m. e i., nei tempi occorrenti per le successive fasi istruttorie tale da consentire l'ultimazione degli interventi entro la data prevista dal decreto di concessione, salvo eventuali proroghe.

La variante non può comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento; eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.

L'istruttoria della variante dovrà compiersi entro un termine massimo di **60 giorni** a decorrere dalla presentazione della documentazione cartacea all'Ufficio competente.

Tuttavia, nei casi di varianti tecnicamente giustificate, ma realizzate senza la preventiva approvazione dell'Ufficio istruttore, la decadenza dell'aiuto verrà applicata alla sola opera in variante, che rimarrà a totale carico del beneficiario, sempre a condizione che non venga modificato il punteggio attribuito in graduatoria.

L'importo di tali varianti non può superare il 30% della spesa complessiva del progetto inizialmente approvato.

Esclusivamente, per quanto riguarda le opere funzionali a misura, visibili ma non preventivamente autorizzate, disposte dal direttore dei lavori ed eccedenti il 10% della spesa approvata per categoria d'intervento, la spesa ammissibile sarà ricondotta entro il limite del suddetto 10%. Tale deroga, non è applicabile agli interventi di carattere strutturale sui fabbricati

In ogni caso, tutte le variazioni riscontrate nella fase di accertamento finale rispetto a quanto approvato preventivamente dall'Amministrazione, dovranno essere adeguatamente motivate nella relazione tecnica consuntiva, dal direttore dei lavori.

Non costituiscono varianti le modifiche progettuali attuate, a seguito di prescrizioni degli Enti competenti nelle diverse materie interessate.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello

sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'Agricoltura - Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, per consentire l'avvio dell'istruttoria.

22. Domanda di pagamento

L'erogazione del sostegno avverrà in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti, comprovati dalla necessaria documentazione amministrativa e contabile. Non sarà concessa anticipazione.

Il beneficiario deve presentare le domande di pagamento tramite il portale SIAN. Le domande possono essere formulate esclusivamente sugli appositi modelli messi a punto dall'Organismo Pagatore AGEA e devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica prevista. Il sistema non consente il rilascio di domande incomplete e/o riportanti anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento devono essere imputate informaticamente a: Regione Siciliana - Dipartimento regionale Agricoltura – Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio.

La stampa della domanda presentata sul SIAN, unitamente agli allegati richiesti, deve essere trasmessa entro 10 giorni, esclusivamente a mezzo PEC, all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura. Dovranno essere riportati gli estremi del soggetto richiedente e la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di pagamento a valere sulla sottomisura 16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare".

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca del sostegno.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando attuativo in relazione alle procedure relative alla presentazione delle domande di pagamento, e della documentazione da allegare alle stesse, si rinvia alle previsioni delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020" emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito: www.psr Sicilia.it.

22.1 Domanda di pagamento di Stati di avanzamento lavori (SAL)

Il legale rappresentante del partenariato o del capofila può richiedere l'erogazione di SAL in corso d'opera per attività parzialmente eseguite. L'erogazione di SAL viene effettuata previa presentazione della seguente documentazione:

- relazione sull'attività svolta con riferimento ai documenti di spesa per i quali si chiede il sostegno;
- copia dei contratti del personale dedicato all'attività progettuale; nei contratti dovranno essere indicati la qualifica, l'oggetto, la durata dell'incarico e l'impegno economico; per ciascun soggetto devono essere riportate, in apposito timesheet, le ore uomo che lo stesso ha dedicato al progetto;
- nel caso in cui il partner sia un Ente Pubblico copia della determina e/o delibera di attribuzione del personale al progetto di cooperazione e copia dei documenti contabili di spesa
- copia dei contratti degli incarichi professionali;
- relazioni sulle attività svolte dal personale dedicato all'attività progettuale;

- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, nonché documentazione (bonifici, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle attività previste nel progetto di esercizio della cooperazione, vidimato dal legale rappresentante del partenariato;
- locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenze per le spese relative alle attività di animazione, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica, ecc.;
- relazioni, elaborati e studi.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

I controlli amministrativi comprendono anche procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate e stabilite dal bando. L'Amministrazione si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati le attività per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando attuativo attuative specifiche, si rimanda a quanto indicato nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020".

22.2 Domanda di pagamento del saldo

È prevista la presentazione di una domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe.

I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN.

Tutte le fatture elettroniche emesse devono riportare nel campo causale, o in altra parte, la dicitura "PSR Sicilia 2014-2020 sottomisura 16.9, data di pubblicazione del bando attuativo, e CUP (Codice Unico Progetto).

La domanda deve essere trasmessa, esclusivamente a mezzo PEC, all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura., entro i successivi 10 giorni dal rilascio informatico. Il pagamento del saldo può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente; pertanto, alla domanda cartacea dovrà essere allegata la stessa documentazione richiesta per il SAL, unitamente a quella di seguito elencata:

- rendicontazione contabile e copia dei documenti che comprovino i pagamenti: fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, estratti conto) dalla quale risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- relazione aggiornata e dettagliata sulle attività del personale dedicato all'attività progettuale, ed eventuali ulteriori contratti;
- relazioni, elaborati e studi realizzati nell'ambito delle attività progettuali previste;
- copia del materiale didattico e/o divulgativo diffuso.

L'ufficio istruttore competente provvederà a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposita check-list che riporti, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento. Detto ufficio provvederà, inoltre, ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di materiali e servizi. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non saranno riconosciuti ai fini della liquidazione. A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda di pagamento, l'ufficio competente invierà i risultati dell'istruttoria al Servizio 3 per gli adempimenti relativi all'autorizzazione al pagamento.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato soltanto quando il progetto sarà completato e i risultati relativi al modello tecnico/organizzativo utilizzato per la cooperazione saranno stati divulgati.

23. Controlli e sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione di quanto previsto dalla sottomisura anche in corso d'opera, per verificare l'andamento delle stesse secondo il cronoprogramma di massima previsto, le eventuali comunicazioni preventive di svolgimento degli eventi pervenute all'amministrazione e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.

In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione o alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. per ogni infrazione si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per la misura o la sottomisura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata.

Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l'applicazione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, si applicano le norme comunitarie e quanto disposto con il D.M. 17 gennaio 2019 "Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

24. Disposizioni finali

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è subordinata alla rimodulazione finanziaria che sarà approvata dalla Commissione Europea.

Per quanto non previsto nel presente bando attuativo si fa riferimento al PSR Sicilia 2014-2020, alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020" emanate dall'Autorità di Gestione con

D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016, e s.m.i., e consultabili nel sito: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020>, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito delle presenti Disposizioni, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni

Il presente bando attuativo - approvato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 - sarà pubblicato, con valore legale di avvenuta pubblicazione, sul sito ufficiale dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ed entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell'avvenuta pubblicazione del sopra citato sito assessoriale del presente bando attuativo.

**Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta**

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs. n. 239/1993